



RG nr. 106/2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro

Composta dai Magistrati

Dr. Gianluca Alessio

Presidente

Dr. Umberto Dosi

Consigliere

Dr. Lorenzo Puccetti

Consigliere rel.

**SENTENZA**

Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 2 febbraio 2017;

da

c.f. , nata a ,  
residente in , Via , con il ministero e l'assistenza degli  
avv.ti Francesco Fontana (c.f. FNTFNC75P19L840T) e Nicola Alberti (c.f.  
LBRNCL72C25L840M); indica per le comunicazioni di Cancelleria il fax n.  
0444/321422 e le seguenti pec francesco.fontana@legalmail.it e  
nicola.alberti@legalmail.it, ed elegge domicilio presso Alberti & Fontana s.t.p., in 36100  
Vicenza, Piazza Araceli n. 2, giusta procura conferita su supporto cartaceo di cui si  
trasmette copia informatica autenticata con firma digitale in calce all'appello e depositata  
all'interno del fascicolo telematico;

**appellante**

**contro**

**I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (CF  
80078750587)** con sede legale in Roma, VIA Ciro il Grande n. 21, in persona del  
presidente pro tempore legale, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cavallari e  
Antonella Tomasello , per procura generale alle liti a rogito del notaio P. Castellini di

Roma del 1.7.2015 rep. 80974/21569, con domicilio eletto nell'ufficio legale INPS di Venezia, Dorsoduro);

- **appellato** -

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 364/2016 d.d. 02.08.2016; assegno al nucleo familiare.

CONCLUSIONI

**Per parte appellante:**

*“In parziale riforma della delibera n. 94 del 23/09/2011,*

*---accertare il diritto dell'appellante a percepire gli assegni familiari per il figlio a far data dal 01/07/2007 anziché dal 12/06/2010 e ed accertare l'eguale diritto agli ANF anche in relazione alla figlia con decorrenza dal 01/07/2007;*

*--- condannare l'appellato a pagare all'appellante, anche (occorrendo) per il tramite del soggetto datoriale, la somma complessiva di € 7.221,61 – o la diversa, anche maggiore, che risulterà di giustizia – a titolo di ANF non ancora corrisposti per i figli per il periodo dal 01/07/2007 al 31/05/2010, somme tutte maggiorande per interessi legali e rivalutazione monetaria (se dovuta) dal dì del dovuto (01/07/2007) al saldo effettivo.*

*In ogni caso*

*--- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”*

**Per parte appellata:**

*“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, rigettare l'appello con ogni conseguenza di legge”.*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza n. 364/2016 depositata il 2 agosto 2016 il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza respingeva la domanda della ricorrente di riconoscimento del diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare per entrambi i figli minori, nata il e nato il con decorrenza dal luglio 2007, in considerazione della circostanza che il coniuge separato legalmente in data 22.03.2007 era emigrato dal nucleo familiare successivamente solo in data 12.06.2010. Riteneva, infatti, che l'INPS ai fini dell'accertamento dei requisiti della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione non poteva che fare riferimento alle risultanze anagrafiche, per la loro opponibilità ai terzi, mentre non rilevava il trasferimento della dimora del coniuge, posto peraltro che

dal verbale di separazione omologato l'impegno era al trasferimento della residenza, poi avvenuto solo in data 12.06.2010.

Con un unico articolato motivo di gravame ha proposto appello con ricorso depositato in data 2 febbraio 2017 con il quale censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insuperabili le risultanze dei registri anagrafici ed irrilevante l'intervenuto trasferimento di dimora da parte del coniuge legalmente separato

Si è costituito in giudizio l'Istituto appellato rilevando la correttezza dell'impugnata sentenza, tenuto conto che l'art. 2 comma 6 della l. n. 153/1988 stabilisce come l'autorizzazione a percepire gli assegni per il nucleo familiare possa essere concessa al genitore affidatario solo se è avvenuta tra i coniugi la separazione effettiva oltre che legale, che nella fattispecie non è stata raggiunta la prova dell'avvenuta separazione effettiva, che, comunque, la regola di cui all'art. 44 comma 1° c.c. - per la quale il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge - opera anche nel caso in questione non potendosi ritenere l'appellante terza nella vicenda, che, infine, bisogna tenere conto del preciso impegno assunto *inter partes* nel decreto di separazione consensuale di variare la residenza anagrafica solo nell'anno 2010.

Rileva, in subordine, che non è stata raggiunta la prova idonea del trasferimento abituale e stabile di già alla data del 01.07.2007 dall'abitazione coniugale, essendo all'uopo insufficiente l'audizione testimoniale del solo coniuge separato unitamente alla produzione di un contratto di locazione ad uso abitativo (peraltro anteriore di due anni rispetto al decreto di omologa della separazione).

La causa è stata decisa all'udienza del 8 ottobre 2020 come da dispositivo a seguito di trattazione cartolare e scambio di note scritte - avendo le parti espresso concorde assenso a tale modalità di definizione del giudizio - con le modalità di trattazione ex art. 221 comma 4° della l. 77 del 2020 di conversione del d.l. 34/2020.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

2. L'appello è fondato.

L'istituto dall'assegno per il nucleo familiare è regolato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69, "Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti", convertito, con modificazioni nella L. 13 maggio 1988, n. 153.

L'art. 2 prevede che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti privati e pubblici e ai pensionati e compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare.

Il sesto comma dell'art. 2 specifica cosa debba intendersi, ai fini di questa normativa, per "nucleo familiare". Il nucleo familiare "è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 38, di età inferiore ai 18 anni" (L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 6).

La giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 3214/2018) ha più volte evidenziato la natura assistenziale dell'assegno per il nucleo familiare, valorizzando l'incidenza del numero e della condizione psico-fisica dei componenti del nucleo familiare e del reddito prodotto dal medesimo nucleo. Così si è rimarcata la finalità di accentuazione del processo di redistribuzione del reddito, attraverso un sistema dei trattamenti diretto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario.

I componenti del nucleo familiare assumono così un rilievo essenziale nella struttura del trattamento dell'assegno e sono considerati i sostanziali beneficiari dello stesso trattamento, con la conseguenza che la nozione di nucleo familiare rilevante al fine della normativa ha valenza autonoma rispetto a quella civilistica e propria del carattere assistenziale/previdenziale del beneficio di sostegno al reddito.

E' la situazione di fatto di convivenza che rileva proprio perché all'effettività della separazione legale deriva per il coniuge che non resta nell'abitazione familiare la necessità di affrontare spese ulteriori per la propria vita personale, sottraendo così possibili risorse da destinare al benessere complessivo della famiglia di origine ed, in particolare, alla cura dei figli minori.

In questo senso è irrilevante il contenuto della circolare INPS n. 21/1988, richiamata nella parte motiva dell'impugnata sentenza, che esige come "*l'effettività della separazione deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia nel quale non sia più indicato il coniuge separato)*", giacché non rappresentando una fonte del diritto è inidonea a produrre effetti nei confronti dei soggetti estranei all'amministrazione dovendo essere pertanto operata una valutazione in concreto della singola situazione di fatto presupposta ai fini del riconoscimento o meno della provvidenza.

A tale proposito va chiarito in primo luogo che qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa ultima che si deve tener conto quale residenza effettiva, così come si desume dall'art. 43 c.c., e, inoltre, la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o, anche, in contrasto con esse, atteso che queste ultime hanno valore meramente presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Consiglio di Stato n. 7730/2010, "*Qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva, quale si desume dall'art. 43 c.c., e la prova della sua sussistenza può esser fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, atteso che queste hanno valore presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato*

Nell'odierna vicenda processuale, l'appellante ha dimostrato<sup>2</sup> che il proprio coniuge, sebbene anagraficamente residente, non faceva parte del suo nucleo familiare come emerge dalle convergenti prove documentali e dichiarative assunte nel corso del giudizio e che quindi si trovava nello *status* di coniuge non solo legalmente ma anche "effettivamente" separato.

Precisamente tanto si desume dal contenuto del decreto di omologazione della separazione personale, avvenuta nel 2007 contenente peraltro l'impegno assunto dal marito di trasferire la residenza entro il 31.03.2007, dal contratto di affitto ad uso abitativo regolarmente registrato, sottoscritto ad ottobre 2005 da parte del coniuge separato, per un immobile sito a Montecchio Precalcino (VI), dalle dichiarazioni rese da  
che ha ricordato di aver abitato in Montecchio Precalcino (VI), in via Belvedere n. 40, dal 07.06.2007 sino al 30.05.2011, ivi convivendo *more uxorio*.

Trattasi di deposizione spontanea e specifica, come emerge anche dalla circostanza che egli ha precisato rispetto alla formulazione del capitolo di prova di aver lasciato l'abitazione coniugale già nel 2005 e non nel 2007, quindi prima della separazione legale e che trova conferma documentale nel contratto di locazione prodotto dalla ricorrente

---

*luogo (in tal senso, per esempio, T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 7 giugno 2007, n. 1051).*

*Salvo che ad alcuni fini disponga altrimenti la legge (ovvero l'amministrazione, quando risulti il suo potere di fissare criteri da applicare nei successivi procedimenti, come nella specie), la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali.*

*Pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda alla residenza di fatto, è di questa che – per la verifica del rispetto degli obblighi dei dipendenti e l'accertamento delle relative situazioni di famiglia - bisogna tener conto, come si desume dall'art. 43 c.c.*

*La prova della sua sussistenza può esser fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse, atteso che le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo.*

*La giurisprudenza ha chiarito, ma in realtà a fini di validità della notifica, che sussiste una presunzione - salva prova contraria - di corrispondenza della residenza anagrafica con il luogo di dimora effettiva del destinatario (Cassazione civile, sez. I, 19 novembre 2007, n. 23838).*

*E' vero anche che il principio della corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva costituisce una presunzione semplice, superabile con ogni mezzo di prova idoneo ad evidenziare l'abituale e volontaria dimora di un soggetto in un luogo diverso.*

*Pertanto, oltre le definizioni codicistiche di residenza, domicilio e dimora, non vi è dubbio che la nozione di residenza effettiva, in contrapposizione a quella soltanto anagrafica, sia un dato assodato, sicché non può essere escluso che la precedente circolare ricomprendesse il riferimento alla residenza effettiva. Si veda per esempio, oltre l'art. 44 c.c., anche l'articolo 31 disp. attuazione al codice civile, ai sensi del quale, ai fini della opponibilità del trasferimento di residenza ai terzi di buona fede nei modi prescritti dalla legge, deve aversi la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove si intende fissare la dimora abituale: si evince che in mancanza delle previste formalità, la persona fisica può avere contemporaneamente due residenze, una effettiva e una anagrafica, ma ai fini della opponibilità ai terzi di buona fede sono richieste specifiche formalità.*

<sup>2</sup> Cap. 4 ricorso ex art. 442 c.p.c "Dal 07.06.2007 sino al 30.05.2011

risiedeva in Montecchio Precalcino (VI)".

peraltro avente data certa in quanto registrato. D'altra parte nessuna effettiva critica circa l'attendibilità è stata svolta dall'Istituto appellato in ordine a tale testimonianza.

Ne deriva che l'assistita appellante ha adempiuto all'onere della prova sulla medesima incumbente in ordine alla circostanza dell'effettiva separazione non solo di diritto ma anche di fatto da \_\_\_\_\_, nel periodo rivendicato e che quindi, non sussiste alcun ostacolo all'erogazione degli assegni familiari, quantificati nella somma complessiva di € 7.221,61 come conteggio allegato al ricorso di primo grado, non contestata dall'INPS.

3. Spese di entrambi i gradi di giudizio internamente compensate stante l'assoluta novità della questione.

**p.q.m.**

La Corte, definitivamente decidendo, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante a percepire gli assegni per il nucleo familiare per il figlio \_\_\_\_\_ a far data dal 01.07.2007 anziché dal 12.06.2010 ed accerta l'eguale diritto anche in relazione alla figlia \_\_\_\_\_ per il periodo dal 01.07.2007 al 31.05.2010;
- condanna l'appellato a pagare all'appellante la somma complessiva di € 7.221,00 a titolo di assegni per il nucleo familiare non ancora corrisposti per i figli \_\_\_\_\_, con gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa al saldo;
- compensa integralmente fra le parti le spese.

Venezia, così deciso nella camera di consiglio effettuata in data 8 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente

PUCETTI Lorenzo

ALESSIO Gianluca